

ALLEGATO G - DELIBERA DI ASSEMBLEA NR. 4 DEL 10/06/2011

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA: L'UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, L'AUSL DI MODENA DISTRETTO DI VIGNOLA E L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIORGIO GASPARINI" DI VIGNOLA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO SOCIO RIABILITATIVO SEMI RESIDENZIALE PER DISABILI "I PORTICI" DI VIGNOLA .

L'anno 2011 il giorno _____ del mese di _____ presso la sede dell'Unione Terre di Castelli, sita in Via Bellucci n.1 a Vignola, , con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente di legge

TRA

- L'Unione Terre di Castelli di Vignola, CF/PI:02754930366 Sede legale in via G. Bellucci,1 soggetto istituzionale che ha rilasciato l'accreditamento, soggetto che intende utilizzare il servizio in oggetto e che si assume un impegno economico, sulla base del fabbisogno programmato e soggetto gestore del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza rappresentata da Romana Rapini nata a Pavullo nel Frignano il 09.02.1955 in qualità di Dirigente della Struttura Welfare Locale CF. RPNRMN55B49G393H e in qualità di responsabile del procedimento per il rilascio dell'accreditamento transitorio , che sottoscrive il presente atto in base a provvedimento del Presidente dell'Unione n. 18 del 28/12/2009, d'ora in poi denominato Unione;

- L'Azienda USL di Modena con sede legale in via San Giovanni del Cantone, 23 41100 Modena, P.I./C.F. 02241850367 rappresentata da Angelo Vezzosi nato a Modena il 27/08/1961 C.F. : VZZNGL61M27F257A in qualità di direttore del distretto di Vignola;

E

- L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di Vignola, con

sede legale in Vignola via Libertà, 799 P.IVA/C.F. 03099960365 rappresentata da Tiziano Rilei nato a Vignola il 28/11/1955 C.F. RLITZN55S28L885N in qualità di direttore, soggetto gestore del servizio di centro semi residenziale socio-sanitario per disabili I Portici, che sottoscrive il presente atto in esecuzione della delibera n. 4 del 10/06/2011 dell'Assemblea dei soci;

RICHIAMATE:

- la legge regionale n. 34/98 avente ad oggetto: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14/1/1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale”;
- la Direttiva emanata con deliberazione della Giunta Regionale n. 564 dell'01/3/2000 “Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34”;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il DPCM 14/2/2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”;
- il DPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, recepito dalla RER con propria deliberazione di GR n. 295/2002;
- l'art. 38 della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 “ Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Direttiva emanata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1206/2007 “Fondo Regionale Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della Deliberazione G.R.

509/2007”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della LR 2/2003 e smi;
- l'art. 38 della LR 19 febbraio 2008, n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
- la deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accredimento, ai sensi dell'art. 38 della LR 2/2003. Attuazione DRG 514/2009;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, la deliberazione della G.R.n.219/2010 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali sociosanitari per disabili valevole per l'accredimento transitorio”;
- circolare della regione Emilia Romagna n.7 del 25/6/2007 e nota prot. 128866 del 12/5/2010;

PREMESSO CHE:

- I Comuni dell'ambito distrettuale di Vignola, con convenzione sottoscritta in data 28/12/2007 e seguenti atti hanno individuato l'Unione Terre di Castelli quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accredimento ed alla sottoscrizione del presente contratto di servizio;

- Il presente atto sostituisce, come previsto dalla DGR 514/09 cap. 8, il precedente contratto di servizio, di cui alla Delibera della Assemblea dei soci n. 4 del 29/12/2006, scheda tecnica “F”, sottoscritto tra l’Unione Terre di Castelli e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” e il Distretto di Vignola dell’AUSL di Modena, previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 624/2004, per la gestione del Servizio centro socio-riabilitativo semiresidenziale I Portici di Vignola, oggetto del presente Contratto;
- Il comitato di Distretto ha adottato con le seguenti deliberazioni:
 - n. 20 del 04/11/2010
 - n. 23 del 11/11/2010
 - n. 24 del 30/11/2010
 - n. 2 del 07/06/2011

le indicazioni sulle tipologie, le quantità dei servizi e le strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato nell’ambito della programmazione, e le linee di indirizzo omogenee a livello distrettuale sia per quanto riguarda l’uso delle risorse del FRNA sia per la determinazione della contribuzione a carico dei cittadini;

VISTI :

- La domanda con allegata la relazione tecnico - gestionale ed il programma di adeguamento dell’organizzazione e della gestione del servizio presentata da ASP, Soggetto Gestore del medesimo, oggetto del presente contratto;
- l’atto di concessione dell’accreditamento transitorio, rilasciato da Unione Terre di Castelli a ASP per il servizio di centro socio-riabilitativo semi residenziale per disabili “I Portici”, con scadenza al 31/12/2013;
- la convenzione tra l’Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto,

Vignola e Zocca per la partecipazione in qualità di soci all'Azienda Pubblica alla persona (ASP) Giorgio Gasparini di Vignola sottoscritta in data 1/12/2006 ed in particolare quanto previsto all'art. 4 in materia di compensazioni patrimoniali dei beni immobili di proprietà degli enti soci e utilizzati dall'ASP per i servizi ;

PRESO ATTO CHE:

- il presente contratto si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai requisiti assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;
- ai fini della interpretazione autentica dell'articolato contrattuale, le parti utilizzeranno le definizioni e le abbreviazioni contenute nel "Glossario" parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - PREMESSE, ELEZIONI DELLE SEDI ED INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

Le parti, per le comunicazioni relative al presente contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la committenza sanitaria
sede: via Libertà 799 - 41058 Vignola (MO)
referente operativo: Dr.ssa Luisa Obici Responsabile U.O. Salute Anziani e Disabili
del distretto di Vignola
- per la committenza sociale e socio-sanitaria
sede via Bellucci,1 Vignola
referente operativo dr.ssa Monica Rubbianesi responsabile Ufficio di Piano

- per il soggetto gestore ASP
sede: via Libertà, 799 - 41058 Vignola (MO) -
referente operativo: Dr. Tiziano Rilei , direttore ASP

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Centro socio riabilitativo semiresidenziale per disabili "I Portici" nell'ambito della concessione dell'accreditamento transitorio del servizio, di cui alla determinazione n. 259 del 30/12/2010.

Il contratto include altresì gli obblighi che il gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento e in particolare:

- l'accettazione di modalità di percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R.n.2/03;

Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accreditamento e del Programma di adeguamento gestionale ivi citato. L'Atto di accreditamento e il Programma di adeguamento gestionale sono atti che si intendono tutti qui integralmente richiamati e letteralmente trascritti per relationem anche se materialmente non allegati al presente atto e trattenuti dalla Struttura competente dell'Unione Terre di Castelli .

ART.3 - DURATA

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto decorrono dal 1/7/2011 al

31/05/2012 .

2. Le parti prendono atto che la decorrenza degli effetti giuridici ed economici di cui sopra, potranno subire delle modificazioni in relazione ad eventuali provvedimenti assunti dalla Regione Emilia Romagna.

3. Qualora si verificassero le circostanze di cui al precedente comma 2, il Soggetto istituzionalmente competente provvederà a ridefinire, in accordo con il Soggetto Gestore, gli effettivi rapporti, calcolando l'eventuale conguaglio economico.

4. L'informazione al Soggetto Gestore relativa alla ridefinizione degli effettivi rapporti economici, avverrà tramite comunicazione scritta.

ART.4 - DIMENSIONAMENTO E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Soggetto Gestore realizzerà il servizio accreditato assicurando nel periodo di validità dell'accreditamento transitorio i livelli assistenziali, organizzativi e strutturali meglio descritti nella Relazione tecnico-gestionale del servizio allegata alla domanda di accreditamento e già oggetto di valutazione da parte del Soggetto istituzionalmente competente.

Si impegna ad assicurare altresì il raggiungimento di quanto indicato nella DGR.n.514/09 e in particolare, per quanto riguarda i requisiti generali quelli contenuti nell'allegato D1 e per quelli specifici contenuti nell'allegato D2.4 secondo le modalità e la tempistica meglio evidenziata nell'allegato Programma di adeguamento. Tutto ciò al fine di pervenire, al momento della cessazione dell'accreditamento transitorio, alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva ad al superamento della frammentazione nella erogazione dei servizi alla persona e al possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento definitivo.

Il Soggetto Gestore fornirà il servizio accreditato assicurando nel CSRS "I Portici" una offerta dal 01/07/2011 di n. 25 posti a tempo pieno con frequenze personalizzate secondo

il progetto educativo ed assistenziale individuale (PAI/PEI) .

Il servizio funzionerà con apertura giornaliera dalle ore 7.45 alle 16,00 dal lunedì al venerdì per 220 giorni di apertura all'anno .

Il soggetto gestore deve garantire nell'ambito della propria attività oggetto di accreditamento le seguenti prestazioni :

- Ospitalità diurna;
- Accudimento della persona, differenziato e specifico in base alle condizioni degli ospiti;
- Proposte di attività socio-educative;
- Servizio mensa;
- Servizio trasporto, finalizzato alla partecipazione ad attività educative e di socializzazione esterne degli utenti frequentanti il centro .

Il Soggetto gestore si impegna a dare corretta informazione agli utenti e ai loro familiari in merito a :

- prestazioni e servizi assicurati;
- costo totale degli stessi;
- tariffa a carico del Fondo Regionale per la non Autosufficienza (di seguito FRNA);
- prestazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale (di seguito FSR), oggetto di rimborso e/o erogate dall' AUSL di Modena - Distretto di Vignola;
- tariffa a carico degli utenti.

Si impegna alla costruzione di un rapporto di fiducia con la famiglia, attraverso incontri programmati e il contatto quotidiano al fine di coinvolgerla nella definizione dei progetti individuali favorendo la permanenza dell'utenza nel proprio nucleo familiare .

Il Soggetto Gestore si impegna a non imputare a carico degli utenti costi per prestazioni sanitarie garantite e rimborsate dall'AUSL.

Il Soggetto gestore si impegna anche ad offrire moduli di attività a tempo parziale e ad accogliere utenti con la necessaria gradualità e attraverso la ristrutturazione di progressive fasi di contatto e di avvicinamento al Centro .

Le quantità di posti sopra riportate sono da intendersi quale indicazione di massima e potranno subire annualmente variazioni in aumento o in diminuzione, nell'ambito dei posti complessivamente autorizzati e accreditati .

Le parti contraenti, in accordo tra di loro, stabiliscono, nella fase di avvio del contratto e per tutta la durata dello stesso, di valutare le variazioni del volume di attività conseguenti a dimissioni, sospensioni, ammissioni, assenze prolungate/programmate.

Nell'ambito del rapporto che si instaura con il presente contratto e allo scopo di agevolare gli Enti contraenti nell'espletamento dei rispettivi compiti, potrà essere valutata la possibilità di addivenire alla stipula di appositi "protocolli operativi", riguardanti le procedure tecnico amministrative ed organizzative del servizio.

ART. 5 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. La valutazione per l'ammissione al servizio, oggetto del contratto, verrà effettuata dai competenti servizi sociali che definiscono il "Progetto di vita e di cure" come previsto dalla DGR 1230/08 in collaborazione con l'UVM.
2. L'UVM, unitamente al Soggetto Gestore, valuterà l'utente di norma prima dell'ingresso nel servizio, utilizzando la scheda approvata dalla Determina del Direttore generale Sanità e Politiche sociali del 2 marzo 2010, n.2023 integrata con la valutazione dei bisogni infermieristici e riabilitativi dell'ospite. Se per motivi di urgenza non fosse stato possibile effettuare tale valutazioni prima dell'ingresso, la competente UVM dovrà provvedere entro 10 giorni dalla ammissione dell'utente. E' di competenza della UVM anche la valutazione delle persone con disabilità già inserite nel servizio.

3. L'ammissione al servizio, oggetto del contratto, verrà effettuata dai servizi competenti della Struttura Welfare locale dell'Unione, sulla base del Progetto di vita e di cure definito, della valutazione multidimensionale e della certificazione di disabilità.
4. Il soggetto gestore, una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Area Fragilità Non Autosufficienza dell'ingresso di un ospite, in applicazione del proprio regolamento, procederà a definire le modalità e i tempi dell' ingresso.
5. Al momento dell'ingresso, il soggetto gestore dovrà attivare la procedura per la definizione e l'aggiornamento del PEI, che dovrà contenere quanto previsto dall'allegato Requisiti Generali 8.4 e 8.5 della DGR 514/09, ne definirà altresì la periodicità della sua revisione in accordo e in continuità con il Progetto di vita e cure predisposto dai servizi sociali e sanitari.

ART. 6 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

Il Soggetto gestore deve svolgere la propria attività nel rispetto dei livelli di qualità dei servizi, così determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dal Programma di adeguamento gestionale in allegato al presente contratto;
- dalla Carta dei Servizi del Soggetto Gestore (approvata con Delibera della Assemblea consortile del Co.I.S.S. n. 9 del 20/12/2006);
- dal Regolamento del servizio oggetto del presente contratto.

Il Soggetto gestore si impegna, entro 9 mesi dalla stipulazione del contratto di servizio a rivedere la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli quantitativi e qualitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i

diritti e doveri degli utenti.

In particolare nella Carta dei servizi saranno descritti:

- modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
- modalità di erogazione, caratteristiche quantitative e qualitative delle prestazioni;
- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami e liste d'attesa.

La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del gestore nei confronti degli utenti stessi.

Nel periodo necessario all'aggiornamento della Carta dei Servizi, il Soggetto gestore utilizzerà come strumento di informazione agli utenti la carta dei servizi vigente che dovrà essere inviata ai committenti entro un mese dalla stipula del presente contratto.

Il Soggetto gestore si impegna inoltre ad un a corretta revisione e/o predisposizione, ed utilizzo di modalità operative documentate in relazione a :

- Accesso;
- Presa in carico;
- Igiene personale;
- Gestione delle emergenze;
- Allontanamento e riammissione in seguito a malattie;
- Gestione delle terapie farmacologiche all'interno del Centro;
- Misure idonee per la gestione del rischio di trasmissione degli agenti infettivi;
- prevenzione e trattamento dei decubiti e corretto utilizzo dei presidi antidecubito;
- indicazioni per la movimentazione dei carichi;

- protocollo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- protocollo dell'AUSL: esposizione accidentale rischio biologico;
- Dimissione personalizzata e progettata con la rete dei servizi e i familiari assicurando quanto necessario per garantire la continuità assistenziale;
- Modalità di comunicazione e relazione con l'utente e i familiari;
- Alimentazione, menù particolari e diete speciali;
- Gestione dei rischi connessi alle caratteristiche specifiche degli utenti;
- Registrazione delle attività svolte al Centro;
- Procedura del manuale HACCP;

I soggetti gestori si impegnano inoltre a proseguire e/o adottare:

- un programma teso alla riduzione dell'uso terapeutico di presidi di restrizione fisica, mediante un protocollo che garantisca il loro uso corretto, il controllo e il monitoraggio e la possibilità di verifiche sulla prevalenza d'uso in ogni struttura.

ART. 7 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al centro Socio Riabilitativo Semiresidenziale " I Portici" di Vignola servizio oggetto del presente contratto, le seguenti prestazioni e/o forniture che saranno erogate direttamente dall'AUSL:

Ausili di uso corrente: tutti i presidi per la mobilità (carrozzelle, deambulatori, quadripoli, ecc) previsti negli elenchi 1 e 2 del Nomenclatore Tariffario, che vengono prescritti agli ospiti invalidi ai sensi del DM 332/99 per un utilizzo personale, saranno erogati dal Distretto sanitario solo su prescrizione specialistica personalizzata.

In caso di decesso o trasferimento di un ospite a cui è assegnato un ausilio personalizzato, l'Ente Gestore deve informare direttamente l'Ufficio Assistenza Protesica distrettuale che effettuerà gli ordini di ritiro del/dei presidio/i. E' fatto divieto al Gestore di trattenere

tali presidi presso la Struttura e di assegnarli in uso ad altri ospiti.

Assistenza medica di base: gli ospiti del Centro socio riabilitativo diurno mantengono quale riferimento sanitario il proprio medico di medicina generale.

Assistenza infermieristica e riabilitativa: nella fase di avvio dell'accreditamento transitorio, e per la durata del presente contratto di servizio resta valida l'attuale organizzazione. Nell'eventualità che utenti abbiano prescrizioni di carattere sanitario coincidenti con il programma di frequenza e non altrimenti assolvibili, e con specifiche non riconducibili all'attuale organizzazione, sarà il distretto di Vignola, con i propri servizi, a garantire gli interventi prescritti, fatto salvo diversa progettazione da condividere tra il soggetto gestore e i servizi sanitari distrettuali.

ART. 8 - INCOMPATIBILITA'

Il Soggetto Gestore, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture socio sanitarie accreditate, anche parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale in posizione di incompatibilità.

Il Soggetto gestore nella fase transitoria e a regime nel processo di accreditamento, si impegna a fornire alla committenza, con cadenza annuale e comunque ad ogni modifica che in corso d'anno dovesse intervenire, l'elenco nominativo del proprio personale e dei propri collaboratori aggiornato e/o integrato mensilmente.

Ai fini del presente articolo l'AUSL si riserva, inoltre, la facoltà e il Soggetto Gestore contraente accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo dei propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione del cartellino personale. L'individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa formale diffida all'eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e perdurante inadempienza, qualora

non sia comprovata la buona fede nell'esecuzione del contratto.

ART. 9 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del contratto di servizio, è assicurata attraverso:

- le tariffe fissate dalla Regione Emilia Romagna per i servizi accreditati, a carico del FRNA (il Comitato di Distretto ha deciso di dedicare l'80%);
- le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale e parziale) dall'Unione, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate;
- le quote dovute dall'Unione (pari al 20% escluse le rette degli utenti);
- il rimborso da parte dell'AUSL delle prestazioni sanitarie a carico del proprio bilancio e coperte dal FSR;
- eventuali ulteriori oneri di cui all'ultimo capoverso del presente articolo.

Il sistema di remunerazione ha come riferimento il singolo utente ed è determinato in base ai livelli previsti dallo strumento di valutazione dei bisogni educativi ed assistenziali adottato con determina dirigenziale del 2 marzo 2010 n. 2023 (Determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali "Approvazione strumento tecnico per la valutazione del bisogno assistenziale degli utenti dei servizi per disabili") e dalle giornate di frequenza dello stesso:

- solo mattino con pasto : riconoscimento della tariffa intera;
- solo mattina senza pasto : riconoscimento 50% della tariffa;
- solo pomeriggio con pasto riconoscimento del 50% della tariffa;
- solo pomeriggio senza pasto, riconoscimento del 45% della tariffa;
- frequenze miste (giorni interi alternati a giorni part time) riconoscimento di una tariffa media giornaliera calcolata in base ai moduli di frequenza;

- Per gli utenti con disturbi del comportamento e bisogni socio-assistenziali ed educativi particolarmente complessi (di livello A), la norma prevede la possibilità di un aumento del costo di riferimento per livello completo fino ad un massimo del 40%. Per gli utenti con disturbi del comportamento e bisogni socio-assistenziali ed educativi particolarmente complessi (di livello A) attualmente inseriti nel Centro Socio Riabilitativo Semiresidenziale, il costo di riferimento per il livello completo è aumentato in rapporto a quanto previsto dal PEI fino a un massimo del 20% e per ospiti con bisogni assistenziali ed educativi lievi (di livello E) il costo di riferimento viene ridotto del 20%. In caso di futura valutazione di utenti di livello complesso con bisogni particolarmente complessi, potrà anche essere previsto l'aumento del costo fino a un massimo del 40 %.
- Al fine di assicurare l'utilizzo ottimale dei servizi, i Committenti potranno programmare azioni tese a garantire lo sviluppo dell'accoglienza temporanea di sollievo anche in relazione alle assenze programmate e programmabili.
- In caso di mantenimento del posto conseguente ad assenze non previste dal PAI/PEI (causate da ricoveri ospedalieri, da malattia dell'ospite documentate da certificazione medica, soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate, concordate con i soggetti gestori dei servizi accreditati) sarà riconosciuto l'80% del costo di riferimento fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi (giorni di effettiva apertura del Centro e legati al programma di frequenza), con l'impegno da parte dei gestori a comunicare direttamente alla Committenza la situazione. Per assenze continuative superiori si prevede la possibilità di valutare la specificità di ogni singola situazione.

La remunerazione del servizio potrà essere aggiornata, oltre che per quanto previsto dal programma di adeguamento, anche sulla base di nuove determinazioni assunte dal

Comitato di Distretto in relazione alla percentuale a carico del FRNA o dalla Regione Emilia Romagna; tali aggiornamenti saranno oggetto di modifiche e/o integrazioni del presente contratto.

In considerazione della specificità della situazione dei centri socio riabilitativi semiresidenziali per disabili, al fine di consentire una introduzione graduale del sistema di accreditamento, nel caso in cui dalla applicazione delle tariffe, risultassero oggettivamente in funzione dell'andamento del servizio, quote eccedenti non coperte, nel limite del costo precedente, per questo periodo esse potranno essere sostenute. Tale possibilità è soggetta ad una attenta valutazione, sulla base di una adeguata, motivata e dimostrata documentazione. A tal proposito il soggetto gestore è obbligato a condurre un costante monitoraggio e a comunicarne gli esiti alla Committenza.

L'ammontare complessivo delle quote riferite al 20% del costo di servizio non coperto dal FRNA e non coperto dall'utente viene imputata all'Ente Locale (UTDC).

La quota utente viene riscossa direttamente dall'ente gestore .

La quota FRNA corrispondente all'80% del costo di riferimento viene fatturata all'Unione Terre di Castelli dal soggetto gestore e il restante 20% del costo di riferimento, detratta la quota a carico degli utenti, viene sempre fatturato all'Ente locale (Unione Terre di Castelli). Le tariffe relative ad eventuali futuri pazienti in carico al CSM e/o SDP e che siano di competenza economica interamente dell'AUSL sono da concordare direttamente con la AUSL/Dipartimento Salute Mentale.

Le tariffe relative agli eventuali utenti residenti in altri territori comunali sono da concordare con i committenti dei relativi comuni di residenza e sono a loro carico.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

L'importo della tariffa giornaliera e delle quote di contribuzione è calcolato dalla data di validità del presente contratto al 31/12/2011 sulla base del costo di riferimento del

servizio accreditato e della valutazione del livello assistenziale degli utenti.

La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dall'Unione, Soggetto Istituzionalmente Competente, sulla base degli elementi informativi forniti dal soggetto gestore previo contraddittorio con lo stesso soggetto.

ART. 11 - TRASPORTO

Non è stato inserito nel costo di riferimento la fornitura del servizio trasporto da casa verso la struttura e dalla struttura verso casa. Pertanto la determinazione della remunerazione FRNA e della retta comune non tiene conto del costo del servizio di trasporto.

- Rimane pertanto valido quanto previsto dalla DGR 1230/2008, che indica tra gli interventi a sostegno della domiciliarità e delle famiglie finanziabili dal FRNA anche gli interventi di trasporto . Tale servizio pertanto viene finanziato dal FRNA il 50% del costo e dal Comune / utente l'altro 50% , prevedendo la partecipazione al costo dell'utente esclusivamente in caso di effettiva fruizione del trasporto.
- Il costo del servizio di trasporto è così determinato: - costo del personale dedicato all'attività (costo orario x ore attività) - costo gestione mezzo (ammortamenti, carburanti e lubrificanti, assicurazione e bollo, manutenzioni). I costi indicati andranno debitamente documentati, prevedendo eventuale fatturazione o nota di accredito a congruaggio dell'attività fatturata/realizzata nell'anno.
- Atteso che il mezzo viene anche utilizzato per le ordinarie attività del centro (uscite con gli utenti per attività e iniziative esterne), si stabilisce, vista la percentualizzazione delle due attività di specie, che la quota delle spese di gestione viene attribuita per il 75% al servizio di trasporto dalle abitazioni al centro e di rientro alle abitazioni degli utenti; il restante 25% rientra nelle spese di gestione già ricomprese nella remunerazione prevista dall'accreditamento. Nella eventualità che

l'indicata percentualizzazione non risultasse più significativamente rappresentativa dell'attività realizzata, a cadenza annuale e sulla base di una relazione adeguatamente documentata, sarà possibile aggiornare la indicata percentualizzazione delle spese di gestione del mezzo prevedendo comunque un tetto massimo di spesa complessivo di euro 35.500,00 (euro trentacinquemila/500) su base annua (corrispondente per il presente contratto a euro 32.542).

- Nel corso di validità del presente contratto, i soggetti gestori potranno definire altre modalità di remunerazione del servizio di trasporto da casa verso il Centro e viceversa, che dovranno comunque considerare i fattori già in precedenza dettagliati e prevedere lo stesso tetto di spesa corrispondente ad euro 35.500,00 su base annua (euro trentacinquemilacinquecento) corrispondente ad euro 32.542 (trentaduemila e cinquecentoquarantadue) per il presente contratto ; l'azione sarà oggetto di specifico protocollo congiuntamente redatto e sottoscritto dai soggetti sottoscrittori del presente contratto di servizio, ad esclusione della AUSL.

ART. 12 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il soggetto gestore del servizio, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale e di quelli riportati nel programma di adeguamento allegato che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione in corso di validità del presente contratto. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

A tal fine, il soggetto gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria, ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il

Soggetto Gestore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze del personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffali. In caso di omissione delle citate comunicazione, fatto salvo il mero errore materiale, si procederà al recupero della parte della tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari al 10% di quanto non dovuto.

ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPITI

1. Al fine di aggiornare annualmente, se necessario, il livello assistenziale degli utenti inseriti nel servizio, il soggetto gestore e i Committenti adottano lo strumento tecnico di valutazione e i criteri stabiliti dalla determina del Direttore generale Sanità e Politiche sociali del 2 marzo 2010 n. 2023.
2. Lo strumento di valutazione deve essere utilizzato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) istituita in ogni distretto ai sensi della DGR 1230/08, prima dell'accesso in struttura per i nuovi ingressi. E' di competenza dell'UVM anche la valutazione delle persone già inserite nel servizio.
3. Ai fini della valutazione devono essere raccolte preventivamente tutte le informazioni e la documentazione sociale e sanitaria rilevante a disposizione dell'Unione e dell'Azienda USL.
4. Devono inoltre essere utilizzate anche la documentazione e le conoscenze sugli ospiti in possesso del Servizio che li accoglie.
5. A tal fine l'UVM deve adottare modalità organizzative e di programmazione delle valutazioni tali da consentire ai soggetti gestori di predisporre la documentazione necessaria in tempo utile e di assicurare il coinvolgimento del coordinatore del Centro o di altro personale qualificato del servizio accreditato al fine di garantire completezza e congruità della valutazione.

6. La valutazione effettuata dai professionisti di area medica, di area infermieristica e di area assistenziale, andrà ripetuta annualmente se necessario, ovvero su richiesta del soggetto gestore nella eventualità che si verificassero significativi cambiamenti nella situazione personale di utenti, e gli esiti della valutazione andranno comunicati alla Committenza.
7. Ai fini della remunerazione, gli esiti della nuova valutazione hanno effetto dal mese successivo.
8. Il processo di classificazione, che non può considerarsi lo strumento di valutazione globale del disabile, in quanto si affianca e non sostituisce quanto in essere per l'assessment multifunzionale volto alla costruzione del Piano Educativo Personalizzato (PEI), è articolato in criteri separatori tesi alla valutazione funzionale e suddivisi in:
 - A - Persone con problemi fisici e /o di comportamento particolarmente gravi e complessi
 - B - Persone con “disabilità completa”
 - C - Persone con “disabilità severa”
 - D - Persone con “disabilità moderata”
 - E - Persone con “disabilità lieve”

La valutazione degli utenti del servizio oggetto del presente contratto ha dato il seguente esito:

A	B	C	D	E	TOTALE
5	4	8	7	0	24
20,8%	16,7%	33,4%	29,1%		100%

ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

L'importo della tariffa è calcolato dal Soggetto Istituzionale competente sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e della classificazione degli utenti .

L'importo della tariffa è inclusivo di IVA e IRAP , se dovuta.

Le tariffe del servizio in oggetto del presente contratto sono le seguenti :

	A	B	C	D	E
tariffa a carico FRNA	80%	80%	80%	80%	80%
tariffa a carico del comune (utdc) / utente	20%	20%	20%	20%	20%
Totale	164,48	137,06	103,73	76,45	61,16

Si precisa inoltre che tali tariffe saranno aggiornate in base al percorso previsto dalla 514/2009 sia in base alle variazioni del costo di riferimento del servizio sia in base alla variazione dei bisogni educativi ed assistenziali delle persone con disabilità.

Si dà atto che per gli eventuali utente fuori distretto l'impegno economico sarà assunto dal committente del comune di residenza .

Si dà atto che per gli eventuali utenti CSM l'impegno economico sarà assunto dalla AUSL-Distretto di Vignola.

L'Unione, soggetto committente che ha la titolarità della gestione amministrativa del FRNA, si impegna a liquidare all'ASP, soggetto gestore, le tariffe dovute, con le seguenti modalità:

- tre acconti, da fatturarsi indicativamente entro i mesi di settembre, gennaio maggio, un conguaglio per l'anno 2011 entro marzo 2012 e un conguaglio finale;
- fatturazione indicante le diverse tipologie di utenti, la residenza con allegata la rendicontazione della frequenza degli ospiti e decurtate della quota degli utenti.
- La Committenza dovrà effettuare tutte le verifiche opportune e procederà al pagamento entro 90 giorni dal mese di competenza, purché la relativa fattura venga ricevuta e protocollata entro i 20 giorni successivi al periodo di riferimento da parte dell'Unione.

ART.15 RIMBORSO DEGLI ONERI SANITARI

Se nel corso della durata del presente contratto alcune delle prestazioni sanitarie, di cui agli elenchi contenuti nell'art.7, attualmente fornite dal Distretto di Vignola, venissero erogate direttamente dal soggetto gestore, l'AUSL rimborserà il gestore stesso sulla base delle spese realmente sostenute (le tariffe massime rimborsabili sono quelle indicate nella circolare n. 7/2007 e successiva integrazione, comprensive di IRAP).

Solo nel caso di rimborso di oneri sanitari, il pagamento verrà effettuato entro 90 giorni dal mese di competenza, purché la relativa fattura venga ricevuta e protocollata entro 20 giorni successivi al mese di riferimento da parte del competente servizio bilancio dell'Azienda USL, in allegato sarà trasmessa la documentazione delle spese sostenute.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Il sistema per la determinazione delle quote a carico degli utenti è determinato sulla base degli indirizzi del Comitato di Distretto.

In base al regolamento in vigore, il soggetto gestore provvede a determinare le quote di competenza dell'utente e alla loro riscossione .

La diversa valutazione dei bisogni assistenziali ed educativi non può essere elemento di differenziazione dei criteri e della quota di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti, che pertanto deve rimanere la stessa per i vari livelli assistenziali.

E' esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di avere informato adeguatamente gli utenti.

Qualora l'ospite sia esonerato totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di contribuzione, il servizio sociale territorialmente competente, comunica tempestivamente al soggetto gestore l'assunzione del corrispondente onere a proprio carico.

ART. 17 RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Dal 01/07/2011 il soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di

contribuzione dovute dagli utenti garantendo i seguenti elementi di trasparenza :

- la quota è onnicomprensiva e non può essere pagata anticipatamente rispetto la quota di competenza ;
- la quota è ricompresa dal primo giorno di accoglienza nel servizio stesso, sino al giorno della dimissione compreso ;
- eventuali rettifiche della quota di contribuzione, che avvengano nel corso dell'anno, saranno considerate nell'emissione dei bollettini di pagamento a partire dal primo mese successivo al provvedimento di revisione .

Il gestore per la riscossione delle quote a carico dell'utenza dal 01/07/2011 dovrà attenersi alle seguenti regole :

- a) agevolare il pagamento prevedendo le forme di riscossione più comuni;
- b) l'utente che non paga entro il termine indicato è considerato moroso. Il gestore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora, nel sollecito il gestore dovrà indicare la modalità ed il termine ultimo entro il quale provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse .
- c) all'utente moroso il gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali delle spese sostenute per il recupero del credito e delle rivalutazioni degli interessi legali .

ART. 18 - INTERESSI DI MORA

I pagamenti del Committente al soggetto gestore devono essere effettuati entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella seguente misura:

- per i primi 60 giorni, al tasso di cui all'art.30 D.M. n. 145/00.
- trascorso tale termine (60 giorni) ad un interesse di mora, concordato tra le parti, pari ad un tasso di interesse pari all' EURIBOR 3 MESI , vigente alla scadenza del menzionato pagamento, come riportato su Sole 24 ORE alla pag. Finanze e mercati , più un punto percentuale .

ART.19 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.

In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, I Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Il Soggetto gestore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

ART.21 - RISORSE UMANE

Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente Contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali (come specificato dalla DGR 514/09 allegato DA E DB) ed essere

costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

In caso di modifica del numero di utenti in aumento o in diminuzione i parametri degli operatori addetti all'assistenza dovranno essere modificati in aumento o in diminuzione in applicazione a quanto previsto dalle delibere regionali 514/09 e 219/2010.

Il Soggetto gestore si impegna a mantenere con continuità i parametri di personale necessario in base alla valutazione degli ospiti , garantendo la sostituzione del personale in caso di assenza

Il Soggetto gestore si impegna a garantire :

- La formazione e l'aggiornamento degli operatori socio-sanitari ad attività di formazione e/o aggiornamento professionale annuali finalizzate allo sviluppo delle competenze e dell'integrazione professionale tra i diversi ruoli presenti all'interno del servizio anche coordinate e promosse dai soggetti stipulanti sia per gli aspetti tecnico-professionali che per gli aspetti di umanizzazione di corretta relazione con il paziente, che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica e amministrativa ;
- Il rispetto dei contratti di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità;
- l'attività amministrativa di supporto all'erogazione del servizio.

Qualora il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente Contratto fosse esposto a rischi in merito alla sicurezza e salute è necessario l'attestato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente individuato dal soggetto gestore , ai sensi della disposizione del D.Lgs. n. 81/08 .

Il soggetto gestore deve fornire al personale le divise e i dispositivi di protezione

individuale come previsto da normativa.

ART. 22 - RISORSE PATRIMONIALI

Al fine di disciplinare la modalità di utilizzo delle sede di Vignola tra l'ente proprietario (Comune di Vignola) e il soggetto gestore ASP, si conferma l'attuale accordo in essere per la durata del presente contratto (citato in premessa).

In seguito l'ente proprietario potrà giungere, una volta definita la specificità della situazione, a una valutazione condivisa con l'ente gestore tenendo conto dei criteri di valorizzazione che hanno portato alla definizione del costo di riferimento regionale e alla predisposizione di una nuova regolamentazione d'uso dell'immobile da allegare al prossimo contratto di servizio.

Il gestore potrà sub concedere a terzi il godimento o l'uso dei beni o di parte di essi, qualora i terzi siano legati al gestore da un contratto di fornitura per la realizzazione degli interventi e servizi previsti nel presente contratto, trasferendo sugli stessi i relativi obblighi ed oneri .

La copertura assicurativa per danni a terzi - inclusi gli utenti, gli Enti proprietari e prestatori di lavoro - a causa dell'attività espletata dal gestore spetta al gestore medesimo. I terzi saranno tenuti anch'essi ad analoga copertura assicurativa.

Per disciplinare le modalità di gestione dei beni patrimoniali di cui trattasi, gli enti proprietari e il soggetto gestore potranno sottoscrivere un apposito contratto di regolamentazione.

Il soggetto gestore ha l'obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnare i beni medesimi agli Enti proprietari, alla cessazione della vigenza del presente contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si erano trovati nell'atto di consegna. La riconsegna dovrà constare da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

ART.23 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio deve essere integrata con l'attività dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale teso a verificare il mantenimento dei requisiti e delle condizioni individuate nell'Atto di Accreditamento verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal gestore e/o richieste specifiche di ulteriore documentazione amministrativo, contabile gestionale da parte del soggetto istituzionalmente competente;
- richiesta dei committenti al gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale,
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accREDITAMENTO
- audit che i committenti commissionano a una equipe di esperti e che di norma sono programmate.

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso.

**ART. 24 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.
SANZIONI**

1. La sospensione o caducazione dell'accREDITAMENTO comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Soggetto Gestore per il periodo ulteriore e successivo.
2. Qualora venissero riscontrati inadempimenti degli obblighi contrattuali, i Committenti dovranno darne diffida scritta al Soggetto Gestore contestando l'addebito.

3. La diffida, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati e il termine per l'adempimento.
4. Entro il termine indicato dalla diffida, il soggetto gestore dovrà provvedere all'adempimento.
5. Nel caso in cui le inadempienze del soggetto gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente, prevedrà una esecuzione immediata degli adeguamenti e da parte dei soggetti committenti l'adozione di misure cautelative.
6. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali saranno comminate le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per i committenti di richiedere il risarcimento derivante dal maggior danno evidenziando che la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:
 - € 10.000 per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiori rispetto a quanto dichiarato, oltre la riduzione degli oneri da riconoscere;
 - € 10.000 per ogni inadempienza in caso di azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori del soggetto gestore;
 - dal 2% al 25% dell'ultimo fatturato mensile in relazione alla gravità dell'inadempimento qualora lo stesso riguardi:
 - o carenze igieniche;
 - o carenze negli aspetti alberghieri e di cura della persona;
 - o carenze delle manutenzioni a carico del gestore
 - qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale quali, a titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo:

- addebito al FRNA e agli utenti oneri eccedenti le tariffe da fatturare, fatto salvo il mero errore materiale,
- inadempimenti rispetto al programma di adeguamento gestionale,
- mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni periodiche dell'utenza frequentante,
- non adempimenti o ritardi superiori a 30/60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti,
- mancata o ritardata (oltre 30 giorni) risposta ai committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale,
- negazione accesso alla struttura agli organismi di controllo (OTAP e Commissione di vigilanza).

7. In caso di inadempienze gravi, o dopo la terza contestazione, la committenza potrà risolvere il contratto, che comporterà per il soggetto gestore il risarcimento di eventuali maggiori danni diretti o indiretti nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dalla committenza per la prosecuzione del servizio, nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte del soggetto gestore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato,
- in caso di inosservanza delle norme igienico - sanitarie nella conduzione del servizio,
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del soggetto gestore,
- interruzione non motivata del servizio.

ART.25 - MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n.241/90. L'indennizzo a favore del soggetto gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

A norma dell'articolo 1373 cod.civ. il committente può recedere dal rapporto nei seguenti casi :

- In caso di frode, grave negligenze, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali;
- Qualora contesti per almeno tre volte consecutive l'inosservanza agli obblighi e condizioni contrattuali ;
- in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio ;
- in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza

del contratto o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

in simili casi il Soggetto gestore non ha diritto a nessun indennizzo , ma saranno a carico del soggetto gestore eventuali maggiori oneri che i Committenti dovranno sostenere per garantire il servizio .

Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti commi e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al soggetto gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungano un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale.

ART.26 - FLUSSI INFORMATIVI

Il Soggetto Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.

Il Soggetto Gestore, inoltre, assicura ai Committenti il seguente flusso informativo, anche attraverso l'avvio dell'utilizzo del programma informatico Icaro

- o dettaglio mensile delle presenze e assenze degli ospiti, suddiviso secondo le diverse tipologie di frequenza, con indicazione delle assenze e del comune di residenza.

Nel caso di verifica, da parte dei committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal gestore verrà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di €

1.000 ad un massimo di € 5.000, fatto salvo il mero errore materiale. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente competente al rilascio dell'accREDITAMENTO per la sospensione o la revoca dell'accREDITAMENTO.

ART.27 - ELEZIONE DEL FORO

Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione della presente contratto è esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Modena.

ART.28 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Soggetto Gestore s'impegna al rispetto del D.Lgs.n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

I Committenti ed il Soggetto Gestore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 29 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto di servizio redatto in duplice originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 - 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni (Tariffa Parte Seconda - art. 1 lett.b), in quanto le prestazioni in essa contenute anche se in regime di I.V.A., non vi sono soggette perché esenti in forza dell'art. 7 D.P.R. 632/72 e successive modificazioni. Sarà comunque obbligata al pagamento dell'imposta solo la parte che avrà richiesto la registrazione.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico del soggetto gestore. Le parti danno atto che l' ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola, in quanto Azienda Pubblica di Servizi alla Persona è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis del DPR 642/72.

ART.30 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMITTENZA

Per l'Unione Terre di Castelli

Per l'AUSL - Distretto di Vignola

I SOGGETTI GESTORI

Per l'A.S.P.

Allegati al contratto di servizio:

Allegato A - Atto di concessione dell'accreditamento transitorio

Allegato B - Programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio

Atti che si intendono tutti qui integralmente richiamati e letteralmente trascritti per relationem, anche se materialmente non allegati al presente atto e trattenuti dalla Struttura competente dell'Unione Terre di Castelli

GLOSSARIO

- **Comitato di Distretto:** è l'organismo competente in materia di programmazione socio-sanitaria e sociale per l'ambito distrettuale, costituito dai sindaci o loro delegati dei Comuni di Castelnuovo R., Castelvetro, Guiglia, Marano s/P, Montese, Savignano s/P, Spilamberto, Vignola, Zocca e dal Direttore del Distretto sanitario di Vignola. E' l'organo politico al quale spetta il compito di individuare i servizi e le strutture necessarie a rispondere al fabbisogno espresso nella programmazione territoriale.
- **Soggetto Istituzionale competente per l'ambito territoriale alla concessione dell'accreditamento (abbreviato in Istituzione competente):** è l'Ente, dotato di personalità giuridica, al quale i Comuni del Distretto hanno assegnato la competenza per l'esercizio delle funzioni di programmazione e committenza, incluso il rilascio dell'accreditamento. Nel Distretto di Vignola coincide con l'Unione Terre di Castelli, che in questo ruolo ha il compito di organizzare lo svolgimento della funzione amministrativa in materia di accreditamento, nominare il Responsabile del procedimento amministrativo, la determinazione delle modalità di presentazione delle domande, la comunicazione in regione di tali informazioni e dei provvedimenti di accreditamento.
- **Committenza (definizione specifica, riferita all'accreditamento):** è la funzione esercitata dai Comuni, dalle AUSL sulla base della programmazione distrettuale. La Committenza regola la realizzazione di un servizio o di una struttura (tipologia dell'intervento, volume delle prestazioni, requisiti, modalità e criteri specifici di esecuzione). I Comuni del Distretto, hanno delegato la funzione sociale di committenza all'Unione Terre di Castelli.
- **Soggetto gestore (abbreviato in gestore):** è il soggetto pubblico o privato profit o profit che eroga e gestisce il servizio oggetto del contratto di servizio.
- **Contratto di servizio (abbreviato in contratto):** è lo strumento per la regolazione del rapporto tra soggetti committenti e soggetto/i gestore/i del servizio accreditato.
- **Programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio (abbreviato in programma di adeguamento):** è un documento che deve essere predisposto dal soggetto/i gestore/i del servizio per il quale viene richiesto l'accreditamento transitorio. Il Programma di adeguamento, che deve essere incluso nella documentazione allegata alla domanda di accreditamento, prevede i tempi e i modi con cui - entro la scadenza dell'accreditamento transitorio - si procederà alla riorganizzazione del servizio stesso. Obiettivo del Programma di adeguamento è la realizzazione di una responsabilità gestionale unitaria e complessiva dell'intero processo assistenziale, vale a dire una responsabilità in capo ad un unico soggetto gestore.

- **Tariffa:** si intende la somma riconosciuta al soggetto gestore per la remunerazione della gestione del servizio. La tariffa è determinata secondo un sistema tariffario normato dalla Regione e a carico del FRNA.
- **Quota di contribuzione o retta:** si intende la somma dovuta dall'utente ammesso al servizio. Se l'utente è assistito dall'Ente Pubblico (Unione o Comune), la quota può essere assunta totalmente o parzialmente a carico della stessa amministrazione. La quota di contribuzione e la quota eventualmente assunta dall'Ente Pubblico è determinata dal servizio sociale territorialmente competente ed è tempestivamente comunicata al Soggetto gestore. Il sistema per la determinazione delle quote di contribuzione è approvata dal Comitato di Distretto.
- **Rimborso degli oneri sanitari:** si intende la somma riconosciuta al soggetto gestore per la fornitura di presidi o prestazioni sanitarie, contenute in specifici elenchi regionali. Il rimborso è determinato secondo le normative regionali ed è a carico dell'AUSL territorialmente competente.
- **FRNA:** è il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, che nell'ambito del territorio del Distretto di Vignola è gestito dall'Unione Terre di Castelli.
- **Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (abbreviato OTAP) - DGR 2109 del 21/12/2009:** è l'organismo che svolge i compiti tecnici di verifica in merito al possesso e rispetto dei requisiti valevoli per la concessione dell'accreditamento. Svolge attività di monitoraggio e vigilanza sul mantenimento dei requisiti. Svolge valutazioni, su richiesta del Soggetto Istituzionalmente Competente, di eventuali condizioni che possano motivare sospensione o revoca del provvedimento di accreditamento. Collabora nelle azioni di accompagnamento e monitoraggio nel corso dell'Accreditamento Transitorio, Provvisorio, Definitivo, assicurando integrazione con l'attività di monitoraggio e verifica svolta dai soggetti sottoscrittori del Contratto di Servizio.